

Informativa per la clientela di studio

N. 163 del 31.10.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Camera di Commercio: nuove sezioni e obbligo di PEC per le imprese individuali

Con la pubblicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012), viene ribadita la funzione di **strumento per la massima trasparenza del mercato esercitata dalle Camere di Commercio**. In particolare, è prevista l'istituzione di un'apposita sezione nel registro delle imprese con l'iscrizione obbligatoria per le "**start up innovative e gli incubatori certificati**". Nel decreto inoltre è stabilita l'obbligatorietà dell'iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese per le società cooperative di mutuo soccorso. Infine, ma non meno importante, viene previsto che le imprese individuali (**già dal 20 ottobre 2012**) devono indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Premessa

Con il **D.L. sulla crescita 179/2012**, sarà possibile dar vita a una impresa "start up innovativa", ovvero un'azienda che nasce e produce nuove iniziative tecnologiche a condizione che si tratti di progetti molto trasparenti e con un grande contenuto di innovazione. Con alcune previsioni dello stesso decreto viene attribuito un ruolo sempre più importante e necessario alle Camere di Commercio per la vita delle società sia collettive che individuali.

Obbligo di PEC per le imprese individuali

Già **dal 20 ottobre 2012**, anche **le imprese individuali** che si iscrivono nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane **hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**.

Imprese individuali attive

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **entro il 31 dicembre 2013**.

Sospensione della domanda

Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale **che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, **sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata**.

Elenco nazionale PEC

Prevista anche l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato **"Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti"**.

Nota bene – Domicilio digitale

L'articolo 3-bis del D.Lgs. 82/2005 introdotto dall'articolo 4 del D.L. 179/2012, prevede la possibilità per il cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata, rilasciata ai sensi della normativa vigente, **quale proprio domicilio digitale**.

Società di mutuo soccorso (SMS)

Le **società di mutuo soccorso (SMS)**, di cui alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818, **dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese** secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Istituita una apposita sezione

Con il medesimo decreto sarà istituita un'**apposita sezione dell'albo delle società cooperative**, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso saranno automaticamente iscritte.

Semplificazione della disciplina delle SMS

La relazione illustrativa al decreto sottolinea che, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di **semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle SMS** al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n.

3818/1886, le SMS avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel "registro delle società". L'abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS e la maggior parte delle Camere di Commercio rifiuta l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.

Albo nazionale delle società cooperative

Si prevede inoltre l'iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica **iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative**, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

Nuova sezione in Camera di Commercio per le "Start Up innovative"

Con riferimento alle "**Start up Innovative**" previste dal D.L. n. 179/2012 (articoli dal 25 al 32) viene istituita un'**apposita sezione** nel registro delle imprese con l'iscrizione obbligatoria sia per le start up innovative che per gli incubatori certificati con aggiornamento periodico delle informazioni.

La finalità è una **maggiore trasparenza** delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle start up innovative e degli incubatori, garantita nell'ambito della pubblicità notizia.

Esonero dei diritti di bollo

Il comma 8 dell'articolo 26 del D.L. 179/2012 stabilisce per la start-up innovativa e per l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, **l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria** dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque **non oltre il quarto anno di iscrizione**.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start up innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La perdita dei requisiti

La perdita dei requisiti o il mancato deposito della dichiarazione determinano entro 60 giorni la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, cancellazione operata automaticamente dal conservatore del registro.

La sezione speciale del registro

La sezione speciale del registro delle imprese contiene:

per la start up innovativa:

- l'anagrafica, l'attività svolta, i soci fondatori e gli altri collaboratori, il bilancio, i rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori;

per gli incubatori certificati:

- l'anagrafica, l'attività svolta, il bilancio.

La **start up innovativa e l'incubatore certificato** si devono iscrivere in una sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

La permanenza nel tempo dei requisiti delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati è assicurata:

- con l'obbligo di deposito del bilancio entro 30 giorni dall'approvazione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- con la presentazione entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, **della dichiarazione del legale rappresentante** della start up innovativa o dell'incubatore certificato che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍